



NOTAIO
QUERCI DELLA ROVERE
FILIPPO

Repertorio n.2271

Raccolta n.1903

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di novembre.

23 novembre 2022

In Jesolo (VE), Piazza Brescia 1.

Innanzi a me dottor Filippo Querci della Rovere, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, assistito dalle testimoni signore:

- GASPARINI FRANCESCA, nata a San Donà di Piave (VE) il giorno 4 ottobre 1989, residente a San Donà di Piave (VE) Via Degli Olmi n. 2;

- SELERO GIULIA, nata a Treviso (TV) il giorno 7 agosto 1990, residente a Jesolo (VE) Via Dell'Angelo n. 1;

sono presenti i signori

- **DRASCEK DAVIDE**, nato a Monfalcone (GO) il giorno 23 aprile 1981, residente a Jesolo (VE), Via Pazienti n.1H/3, codice fiscale DRS DVD 81D23 F356Q, imprenditore;

- **RAINA ANGELA**, nata a San Donà di Piave (VE) il giorno 1 dicembre 1987, residente a Jesolo (VE), Via Pazienti n.1H/3, codice fiscale RNA NGL 87T41 H823K, impiegata;

- **PISANI PAOLA**, nata a Conegliano (TV) il giorno 13 marzo 1959, residente a Jesolo (VE), Via Pazienti n.1H/2, codice fiscale PSN PLA 59C53 C9570, casalinga.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fanno richiesta perché riceva questo atto in forza del quale

Art. 1 - I signori DRASCEK DAVIDE e RAINA ANGELA dichiarano di costituire e costituiscono una fondazione del Terzo settore denominata

"Fondazione SOLO PER TE",

ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo settore).

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del terzo Settore (RUNTS) e dell'operatività dello stesso, la fondazione assumerà la denominazione di

"Fondazione SOLO PER TE Ente filantropico del terzo settore"

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Jesolo (VE), Piazza F. De Andre' n. 1.

Art. 3 - La "Fondazione SOLO PER TE" ha il seguente scopo:

"La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale nonché di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone e della comunità.

Per la realizzazione di tali finalità la Fondazione si propone di svolgere, in via principale, attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a

Registrato
a Venezia
il **28 novembre 2022**
n. **30332**
Serie **1T**
pagati € **0,00**
Modello Unico

sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso".

Art. 4 - La Fondazione è retta da uno Statuto composto di 17 (diciassette) articoli che il fondatore mi consegna e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti presenti i testimoni.

Art. 5 - I Fondatori dotano la Fondazione di un patrimonio iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) zero) che dichiarano di aver depositato presso il conto corrente dedicato del Notaio Filippo Querci della Rovere con:

= bonifico bancario n. 0000028110474512483421034210IT di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) effettuato in data 21 novembre 2022 presso la Banca Mediolanum S.p.A.;

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 comma 4 del codice del Terzo Settore e articolo 16 comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 106 del 15 settembre 2020, perché proceda alla iscrizione della Fondazione al RUNTS e una volta ottenuta l'iscrizione nel RUNTS verserà la somma al rappresentante legale dell'ente.

Il notaio sottoscritto Filippo Querci della Rovere, ai sensi dell'art 1 comma 63 lettera b) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dichiara che esiste nel suo conto corrente dedicato l'importo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) annotato nel registro delle Somme e Valori al n. 18.

L'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione

qui costituita.

Art. 6 - Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto i componenti degli organi della Fondazione sono tutti nominati dal Fondatore il quale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri e nomina membri del Consiglio di Amministrazione, a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni i signori: DRASCEK DAVIDE, RAINA ANGELA e PISANI PAOLA e nomina Organo di controllo/Revisore dei Conti il dott. Andrea Rui per tre esercizi.

Art. 7 - L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

Art. 8 - Il Fondatore delega il Presidente della Fondazione a compiere tutti gli atti necessari al fine di ottenere il legale riconoscimento autorizzandolo ad apportare al presente atto e allo statuto allegato le soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti Autorità.

Art. 9 - Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346 e D.L. 117/17.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su pagine quattro di fogli uno e da me letto presenti le testimoni ai comparenti che lo hanno approvato e sottoscritto alle ore dodici e dieci.

F.to Drascek Davide

F.to Raina Angela

F.to Paola Pisani

F.to Francesca Gasparini

F.to Giulia Selero

F.to dott. Filippo Querci della Rovere Notaio - L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 1903 DI RACC.

STATUTO

"Fondazione SOLO PER TE"

Articolo 1

Costituzione-Sede

È costituita una fondazione denominata:

"Fondazione SOLO PER TE", con sede in Jesolo (VE), Piazza F. De Andre' n. 1.

La Fondazione si ispira e applica i principi del terzo settore, con il modello organizzativo della Fondazione disciplinata dal codice del terzo settore (D.lgs 117/2017) e dal codice civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del terzo Settore (RUNTS), la fondazione assumerà la denominazione di "Fondazione SOLO PER TE Ente filantropico del terzo settore" secondo quanto previsto e disposto dal predetto D.Lgs 117 del 2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale nonché di assistenza sociale e sanitaria atte a consentire la crescita e lo sviluppo di una collettività rispettosa dei valori della solidarietà ed attenta alle esigenze delle persone e della comunità.

Per la realizzazione di tali finalità la Fondazione si propone di svolgere, in via principale, attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di interesse generale, la Fondazione intende promuovere e favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti

del Terzo settore;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Articolo 3

Attività diverse, secondarie e strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1 purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse e accessorie al proprio scopo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Inoltre, laddove funzionali al raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà altresì stipulare ogni opportuno atto o contratto, e, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- assumere prestiti e mutui, a breve o a lungo termine;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque che possieda a qualsiasi titolo;
- stipulare contratti di compravendita, di locazione o di comodato e di affitto di immobili o, in genere, stipulare accordi di qualsiasi genere.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, di valore non inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore, è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuato dal Fondatore;
 - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - dalle elargizioni fatte da enti, persone giuridiche o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- Non entrano a far parte del patrimonio donazioni o contributi di qualsiasi natura, vincolati a specifiche finalità che siano individuate all'atto della loro erogazione.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con erogazioni ed elargizioni di ogni tipo e a qualsiasi titolo, anche mortis causa, da parte di chiunque sia interessato a favorire l'atti-

vità della Fondazione, nonché con altre riserve economiche che il Consiglio di Amministrazione delibererà di prelevare dai redditi o da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio nonché da fondi costituiti da contributi ed erogazioni.

Articolo 6

Bilancio e utili

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio verranno predisposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo dell'anno successivo (entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo dell'anno precedente (entro il successivo mese di aprile).

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Gli utili o gli avanzi di gestione, che saranno portati a nuovo o capitalizzati, saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali (di cui all'articolo 2) e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il bilancio dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 nel D.Lgs 117 del 2017.

Articolo 7

Fondatore

"Fondatore" sono i signori DRASCEK DAVIDE e RAINA ANGELA.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo
- il revisore unico o il Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominato;
- il comitato scientifico.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso tra tre a cinque, tutti nominati dal Fondatore.

Membri di diritto del Consiglio di Amministrazione sono il signor DRASCEK DAVIDE il quale ricoprirà vita natural durante anche la carica di Presidente della Fondazione e la signora RAINA ANGELA vicepresidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica a tempo indeterminato, salvo revoca (anche senza giusta causa).

Nel caso in cui il Fondatore non possa o non voglia nominare

uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la nomina sarà effettuata dall'Organo Amministrativo della Fondazione DYNAMO CAMP con sede a San Marcello Piteglio (PT) che stabilirà anche chi sarà il presidente.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di delibera a maggioranza assoluta degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione e quorum -

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con apposito avviso contenente l'Ordine del giorno circa le materie da trattare, si riunisce, di norma,

1) in seduta ordinaria:

(i) almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo;

2) in seduta straordinaria:

(i) ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta via email con certificazione di avvenuta ricezione all'indirizzo di posta elettronica notificato da ciascun Amministratore, almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo motivi di particolare urgenza in funzione dei quali la convocazione può essere effettuata a mezzo email, con certificazione di avvenuta ricezione, almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

In mancanza di formale convocazione le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente l'unanimità dei consiglieri e l'organo di controllo (se nominato).

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante partecipazione in videoconferenza o teleconferenza dei Consiglieri. La condizione essenziale per la validità della seduta del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza o teleconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la seduta del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti a votazione palese, fermo restando che, in caso di parità,

prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente.

Articolo 11

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti atti di gestione:

- a) gli atti di disposizione, ivi inclusi gli atti con cui si costituiscono garanzie, del patrimonio della Fondazione;
- b) l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni, anche per effetto di permuta, dei beni mobili ed immobili,
- c) la stipulazione di eventuali accordi di collaborazione
- d) la nomina di procuratori, scelti anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, ovvero il conferimento di incarichi di consulenza, rispettivamente in relazione al compimento di atti o categorie di atti e a materie specifiche, stabilendone i tempi e i costi;
- e) l'assunzione e il licenziamento del personale della Fondazione e la determinazione del trattamento giuridico ed economico;
- f) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- g) ogni ulteriore atto di straordinaria amministrazione.

Articolo 12

- Remunerazione/indennità degli amministratori -

Per l'attività svolta dagli amministratori non sono previsti compensi. Le spese sostenute dagli amministratori per viaggi, pernottamenti e altri costi inerenti l'attività sono rimborsabili nella misura del 75%. Il C.d.A. potrà deliberare eventuali speciali compensi o rimborsi spesa agli amministratori.

Articolo 13

- Revisori dei conti -

Ove richiesto ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione nominerà un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale.

Il Revisore dei Conti, o la Società di Revisione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili ed esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, effettuando verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti o la Società di Revisione restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 14

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione

ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati e non ricevono compenso per la loro attività. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico potrà elaborare internamente il regolamento per disciplinare la propria attività.

Articolo 15

Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico.

Ove venga nominato un organo di controllo collegiale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti - tra i quali almeno un effettivo e un supplente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397/2399, del codice civile - di cui uno con funzione di Presidente, tutti nominati dal Fondatore.

Ove venga nominato un organo di controllo monocratico, questo deve appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio ed eventualmente di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lg. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esercita altresì la revisione legale dei conti, laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno.

Articolo 16

Scioglimento

Oltre ai casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori.

Qualunque sia la causa dell'avvenuto scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto a Fondazioni o enti che perseguano finalità analoghe o di pubblica utilità.

Articolo 17

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Drascek Davide

F.to Raina Angela

F.to Paola Pisani

F.to Francesca Gasparini

F.to Giulia Selero

F.to dott. Filippo Querci della Rovere Notaio - L.S.